

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380838

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 13/9/01

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AGEVOLATI AGLI OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI ED OPERATORI ECONOMICI CON SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIERO PATTI.

ART. 1

Il credito può essere concesso:

- a) alle imprese artigiane, anche in forma di cooperativa che siano regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane (imprese artigiane individuali e societarie) ovvero alla sezione separata dell'albo stesso presso la C.C.I.A.A., e che abbiano residenza, sede legale o un impianto produttivo nel territorio del Comune di San Piero Patti;
- b) alle imprese commerciali (imprese individuali, società personali o cooperative) con regolare autorizzazione amministrativa e iscrizione presso la C.C.I.A.A. e che abbiano residenza, sede legale o un impianto produttivo nel territorio del Comune di San Piero Patti;
- c) alle imprese agricole (imprese individuali, societarie, cooperative o consorzi) in possesso di regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., e che abbiano residenza, sede legale o impianti produttivi nel territorio del Comune di San Piero Patti.
- d) agli operatori economici in possesso di regolare iscrizione agli albi o registri di categoria e che abbiano residenza, sede legale o impianti produttivi nel territorio del Comune di San Piero Patti.

ART. 2

La banca convenzionata si impegna a concedere alle imprese di cui all'art. 1 previo ricevimento del nulla-osta da parte del Comune, prestiti a tasso agevolato, tasso massimo al PRIME RATE ABI, dell'importo massimo di £ 10.000.000 (diecimilioni) alle imprese che dimostrino di avere un volume di affari ai fini I.V.A. fino a £ 50.000.000 o che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui viene richiesto il prestito;

di £ 15.000.000 (quindicimilioni) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre £ 50.000.000 (cinquantamilioni) e fino a £ 100.000.000 (centomilioni);

di £ 25.000.000 (venticinquemilioni) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre 100.000.000 (centomilioni).

Il Comune corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi, la differenza resterà a carico delle imprese ammesse al credito.

Il tasso del prestito rimarrà invariato per tutta la durata del prestito concesso. Sarà applicata, inoltre, l'imposta sostitutiva nella misura di legge in atto lo 0,25%

ART. 3

La domanda per la concessione del prestito, andrà presentata, in duplice copia, dai soggetti di cui all'art.1, al Comune, anche per il tramite delle associazioni di categoria, enti di patronato, professionisti e, per il tramite del Comune stesso alla Banca convenzionata, corredata dalla seguente documentazione;

- 1) istanza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di impresa societaria, contenente i dati salienti dell'impresa, situazione economico patrimoniale aggiornata, le finalità per cui sarà utilizzato il finanziamento e l'ammontare del prestito richiesto;
- 2) certificati di iscrizione all'Albo Provinciale dell'Artigianato o alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dall'istanza di prestito,
- 3) copia autenticata dell'ultima dichiarazione I.V.A. presentata, o nel caso in cui non sia stata ancora presentata, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il volume d'affari dell'Impresa dell'anno precedente, alla richiesta del prestito.

Nel caso di nuova attività oltre alla documentazione prevista nei punti 1, 2 e 3 dovrà essere allegata copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA e di inizio attività.

Le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui è richiesto il finanziamento saranno in ogni caso classificate nel primo scaglione di volume di affari.

Le richieste saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune. Gli Uffici comunali preposti, entro 30 giorni inviano alla Banca copia della istanza munita del nulla-osta, per la concessione del prestito che resta demandato alla determinazione dell'Istituto di credito sulla base degli elementi di affidabilità.

Il rilascio del nulla-osta presuppone il controllo da parte degli uffici preposti sull'esistenza delle disponibilità finanziarie da destinare alla singola operazione che viene autorizzata.

Il nulla-osta dovrà essere firmato dal Sindaco o dall'Assessore al Bilancio.

Il Comune comunicherà alla Banca con lettera, a firma del Sindaco il nominativo dell'Assessore al Bilancio autorizzato a sottoscrivere il nulla-osta riportandone l'autografo.

L'Amministrazione darà avviso a mezzo di bando pubblico, nel quale saranno indicati i documenti necessari per accedere al contributo.

L'Ufficio comunale preposto, osserverà nel concedere il nulla-osta relativo alla domanda di prestito l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

ART. 4

Il Comune in esecuzione della deliberazione che approva il presente regolamento e della convenzione che sarà conseguentemente stipulata, resta impegnato a corrispondere alla Banca, nei tempi e con le modalità specificate al successivo art. 5, per ogni prestito accordato in forza della convenzione stessa, un importo corrispondente al 50% degli interessi, calcolati al tasso al quale viene regolata l'operazione e ciò fino ad esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio per i fini in oggetto.

ART. 5

La Banca notizierà il Comune dei prestiti erogati inoltrando allo stesso, apposito rendiconto, con cadenza trimestrale, contenente i dati del prestito (beneficiario, decorrenza, ammontare del prestito, ecc.). Il Comune procederà, quindi, ad attivare gli atti di liquidazione in favore dell'Istituto di Credito entro i termini che saranno stabiliti nella convenzione.

ART. 6

La Banca, ove sussistono le condizioni ed a proprio insindacabile giudizio, potrà dare corso alle azioni legali in danno delle imprese beneficiarie del prestito in caso di insolvenza senza nulla avere a che pretendere nei confronti del Comune.

ART. 7

La convenzione avrà effetto dalla data di stipula e fino al 31 Dicembre 2002.

ART. 8

La convenzione stipulata impegna le parti e resta convenuto che essa avrà validità finchè saranno disponibili somme destinate dal Comune alla copertura delle quote di interessi a carico del Comune.

ART. 9

Per la risoluzione di ogni controversia nascente in esecuzione della convenzione stipulata, le parti si impegnano a ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno dalla Banca ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Patti il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Il collegio è chiamato a giudicare secondo diritto e in maniera rituale.

Per espresso accordo le parti dovranno nominare il proprio arbitro improrogabilmente entro venti giorni dalla richiesta di arbitrato.

Trascorso inutilmente tale termine, la parte che ne avrà interesse richiederà la nomina dal Presidente del Tribunale di Patti.